

## Regolamento delle quote «Gas» SSIGA

Deliberato dal Comitato l'8 dicembre 2022

L'ammontare dei contributi e delle tasse viene pubblicato in un documento specifico chiamato «Quote associative».

### Aziende distributrici di gas

#### A) Principi

1. I soci della SSIGA attivi nel settore della distribuzione del gas possono essere:
  - Gestori di reti, ossia aziende che gestiscono reti del gas, che possono essere o non essere di loro proprietà.
  - Proprietari di reti del gas, le cui reti vengono gestite da altre aziende.
  - Produttori di gas, ovvero aziende che producono gas, ad esempio gas sintetico, idrogeno o biogas.
2. Per il calcolo della quota associativa di un gestore di rete si tiene conto di tutte le reti gestite e delle quantità di energia erogate ai clienti finali, tra cui anche reti di altre aziende di distribuzione del gas giuridicamente autonome o di gestori che vengono gestite a contratto dal socio.
3. I proprietari di reti del gas che non le gestiscono direttamente pagano solo una quota fissa.
4. Il calcolo delle quote associative dei produttori di gas si basa sulla quantità di energia del gas prodotto.
5. La fonte dei dati per il calcolo della quota associativa è la statistica del gas che la SSIGA realizza ogni anno.
6. Le quote associative vengono rimosse ogni anno civile.

#### B) Composizione delle quote associative

1. Le quote associative per le aziende operanti nel settore del gas (gestori di reti, proprietari di reti e produttori di gas) sono composte da vari elementi:
  - Contributo fisso (gestori di reti, proprietari di reti e produttori di gas)
  - Contributo di ripartizione (in funzione della quantità, solo gestori di reti e produttori di gas)
  - Tassa base (in funzione della quantità, solo gestori di reti)
  - Tassa ITISG (in funzione della lunghezza, solo gestori di reti)
2. Contributo fisso
  - Ogni socio deve versare un contributo fisso
3. Contributo di ripartizione

Per gestori di reti:

- Per la quantità di energia erogata agli utenti finali attraverso tutte le reti gestite, ogni socio versa un contributo di ripartizione. Per quantità di energia si intende il contenuto di energia della quantità di gas trasportata.
- Per ogni grande cliente (consumatore finale) si considerano al massimo 50 GWh all'anno.
- Le quantità di energia erogate a rivenditori, ad esempio reti a valle, non sono soggette a contributo.
- La base di misurazione è la media della quantità di energia erogata nell'anno prima e nei tre anni precedenti.

Per produttori di gas:

- Ogni socio paga un contributo di ripartizione per la quantità di energia del gas prodotto.
- La base di misurazione è la quantità di energia prodotta nell'anno precedente.

#### 4. Tassa base

- I gestori di reti del gas che importano gas destinato al consumo interno pagano una tassa in funzione alla quantità.

#### 5. Tassa ITISG

- Per le reti gestite ogni socio versa un contributo ITISG.
- La base di misurazione è la lunghezza della rete di distribuzione e di trasporto dell'anno precedente con una pressione fino a 5 bar compresi, senza condotte di allacciamento.

### **C) Casi particolari**

#### 1. Clienti multi-site con diverse filiali ubicate in luoghi diversi

- Gli stabilimenti d'impresa che non costituiscono un'unità economica e locale non possono essere accorpati in un grande cliente (consumatore finale).
- I clienti con diversi punti di approvvigionamento (dalla stessa rete) in un'unica sede possono essere accorpati in un grande cliente (consumatore finale).

#### 2. Fabbisogno proprio

- I clienti/consumatori interni delle aziende distributrici di gas e la stessa azienda distributtrice di gas sono considerati consumatori finali e devono pertanto confluire nel calcolo della quota di ripartizione.
- Lo stesso dicasi per le quantità di gas che servono per la produzione di teleriscaldamento o per l'utilizzo in impianti di cogenerazione elettrica e termica e in stazioni di rifornimento. Gli impianti ubicati in luoghi diversi non possono essere accorpati.



Il presente regolamento delle quote sostituisce la precedente versione del 1° agosto 2020 ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.